

## **ALLEGATO 3**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE**

#### **DI INTESA FORMALE TRA ROMA CAPITALE MUNICIPIO ROMA IX EUR E GLI ORGANISMI GESTORI DEI SERVIZI DOMICILIARI SAISH-SAISA-SISMIF**

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona (art.9, comma 10, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28 aprile 2005), dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355/2012 e dalla successiva Deliberazione di Giunta Capitolina n. 191/2015

**tra**

Roma, P.I. 01057861005, Municipio Roma IX EUR, nella qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IX EUR

**e**

“Organismo” \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_, che, nel prosieguo, per brevità, viene denominata “Organismo”, che ha dichiarato, come da attestazione in atti, di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

### **CONSIDERATO CHE**

l'Organismo è risultato idoneo a seguito della procedura di selezione per l'affidamento di servizi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (*indicazione degli estremi identificativi, sia dell'atto mediante il quale il Municipio ha indetto la procedura di selezione per l'affidamento dei servizi, sia di quella che ha individuato gli idonei*) e che risulta regolarmente iscritto al Registro Unico Cittadino e al Registro Municipale di Accreditamento di cui all'art. 3 della citata Deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2005

### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **Art 1**

#### **Oggetto dell'intesa**

1. Gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le condizioni contrattuali che regolano la gestione dei Piani di intervento individuali del servizio (*specificare SAISH / SAISA / PEI per il SISMIF*) affidati all'Organismo.

I pacchetti di servizi e i Piani individuali di intervento (nel prosieguo P.I.I.) oggetto dell'affidamento, sono definiti sulla base di quanto stabilito per il funzionamento del servizio nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355/2012 e Deliberazione Giunta Capitolina 191/2015.

## **Art 2** **Durata**

1. La presente intesa ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ferma restando la possibilità di ricorrere all'art.63, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici.

2. Qualora si proceda - ai sensi del citato art. 63 - alla prosecuzione dei piani di intervento individuali affidati con la presente intesa, si dovrà tener conto delle eventuali modifiche e aggiornamenti risultanti dalla verifica semestrale prevista al successivo art. 4 lettera C) e da quella annuale conseguente alla rilevazione dei bisogni assistenziali dei beneficiari.

Inoltre, il Municipio potrà avvalersi della facoltà di ridurre la percentuale del corrispettivo contrattuale ai sensi dell'art. 8, comma 8, lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.

## **Art 3** **Titolarità dei servizi**

1. Titolare del servizio \_\_\_\_\_ (specificare SAISH / SAISA / SISMI) è la Direzione Socio Educativa, di seguito Stazione Appaltante, che affida all'organismo l'esecuzione dei singoli piani di intervento, destinati al singolo e/o alla famiglia, secondo le tipologie e sulla base del diritto di scelta dell'utente (art. 10 Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005).

2. La presente intesa formale non instaura alcun rapporto di lavoro tra la Stazione Appaltante e i singoli operatori dell'organismo gestore impiegati nell'espletamento del servizio.

## **Art 4** **Obblighi dell'Organismo**

La sottoscrizione della presente intesa formale obbliga l'Organismo al rispetto delle condizioni di seguito indicate.

### **A) Piani di intervento individuali**

1. La realizzazione dei singoli piani di intervento e relativi pacchetti viene attuata secondo le modalità esecutive, organizzative e i costi indicati nell'offerta progettuale che, unitamente alle schede dei P.I.I. affidati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente intesa, fino a esaurimento del numero massimo di pacchetti di servizi indicati dall'organismo, suddivisi come di seguito indicato:

- 1) n. \_\_\_\_ (fino a un massimo di \_\_\_\_ ) di intensità assistenziale alta
- 2) n. \_\_\_\_ (fino a un massimo di \_\_\_\_ ) di intensità medio-alta
- 3) n. \_\_\_\_ (fino a un massimo di \_\_\_\_ ) di intensità media
- 4) n. \_\_\_\_ (fino a un massimo di \_\_\_\_ ) di intensità bassa

I budget relativi ai pacchetti sono subordinati alla disponibilità delle risorse del bilancio municipale sugli specifici centri di responsabilità.

2. Il corrispettivo complessivamente erogabile all'organismo nel corso dell'annualità, non può eccedere la somma dei costi relativi ai pacchetti offerti e dichiarati, come al precedente comma 1 e determinati, i costi, sulla base delle disponibilità del bilancio municipale sugli specifici centri di responsabilità.

A tal fine si rinvia alle condizioni esecutive ed economiche dell'offerta progettuale che, nel rispetto della scelta dell'utente, costituisce atto di impegno dell'organismo per la realizzazione degli interventi.

3. Sono a carico dell'organismo affidatario, a fronte del corrispettivo riconosciuto dall'Amministrazione di cui all'art. 5 punto C), per la realizzazione dei piani individuali dichiarati:

- ✓ i costi per la retribuzione del personale impegnato;
- ✓ le spese per l'utilizzo di immobili, ove richiesto;
- ✓ i costi per l'uso di attrezzature e altri beni strumentali eventualmente necessari per la realizzazione dei piani;
- ✓ le spese gestionali e l'adempimento di ogni altra incombenza accessoria che si rendesse necessaria;
- ✓ l'I.V.A. al \_\_\_\_ % (*aggiungere solo se espressamente INDICATA dall'organismo in sede di presentazione dell'offerta*).

4. In caso di conclusione anticipata o cessazione di un piano di intervento individuale, non è previsto alcun diritto dell'organismo, alla contestuale assegnazione di un altro piano di intervento.

5. in caso di mancata effettuazione degli interventi /attività previste nei Piani Individuali di Intervento affidati, per cause riconducibili a inadempienze tecnico-organizzative dell'organismo o a giustificata assenza dell'assistito, lo stesso è tenuto a effettuare il recupero a favore del medesimo beneficiario.

Previo accordo con la Stazione Appaltante e con l'interessato, potranno anche essere effettuate attività diverse, non previste nel piano individuale, ovvero svolte presso una struttura ospedaliera che ospita in via temporanea l'assistito privo di cure parentali.

6. Qualora l'interessato, per giustificato motivo, non possa o non intenda usufruire degli interventi a recupero, l'organismo potrà effettuarli a favore di altri assistiti, nei modi e tempi autorizzati dalla Stazione Appaltante.

7. La rinuncia volontaria, espressa verbalmente nei casi di urgenza, o per iscritto, negli altri casi, da parte del beneficiario a uno o più interventi, ovvero la sospensione temporanea del servizio, deve essere comunicata alla Stazione Appaltante tempestivamente e comunque entro 48 ore dalla comunicazione dell'assistito.

8. Nell'ipotesi in cui l'organismo si avvalga della collaborazione di associazioni di volontariato, di tirocinanti o volontari del servizio civile, per attività che prevedano un contatto / rapporto diretto con i beneficiari degli interventi, lo stesso è tenuto a richiederne l'autorizzazione al Servizio Sociale municipale, con un anticipo minimo di 10 giorni rispetto all'avvio delle attività, trasmettendo contestualmente:

- ✓ il consenso dell'assistito o dei familiari;
- ✓ l'elenco nominativo di tali operatori e relative attività che gli stessi andrebbero a svolgere.

Si precisa, inoltre, che gli operatori di cui sopra, eventualmente impegnati nelle attività assistenziali, svolgono un ruolo esclusivamente integrativo e mai sostitutivo di quello proprio degli operatori professionali.

9. E' vietata ogni forma di cessione a terzi delle attività oggetto della presente intesa.

10. L'organismo congiuntamente a tutti i sottoscrittori del Piani Individuali di Intervento è tenuto a verificare semestralmente l'efficacia degli interventi erogati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché all'insorgere di nuove condizioni e bisogni dell'assistito, fermo restando il diritto del cittadino alla continuità del percorso assistenziale.

11. Altresì, l'organismo è tenuto:

- ✓ ad accettare i piani individuali affidati dalla Stazione Appaltante sulla base della scelta dell'assistito e fino al numero massimo di pacchetti indicato nell'offerta progettuale;
- ✓ a non interrompere senza preavviso l'esecuzione dei singoli piani;
- ✓ a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante, l'eventuale interruzione del servizio, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'interruzione;
- ✓ a modificare, su esplicita e motivata richiesta della Stazione Appaltante o a seguito di verifica semestrale, il piano d'intervento individuale in corso di esecuzione, garantendo la massima flessibilità nel rispondere ai bisogni dell'assistito, anche con interventi innovativi ed alternativi in accordo con la Stazione Appaltante e l'utente interessato.

12. L'organismo, in caso di recessione dalla presente intesa è tenuto a comunicare - a mezzo raccomandata - tale decisione alla Stazione Appaltante, con preavviso di almeno 60 giorni.

## **B) Personale impegnato nell'espletamento dei servizi**

1. L'organismo è tenuto a fornire l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell'espletamento delle attività previste dai piani individuali di intervento, assicurando il numero e le figure professionali indicate nell'offerta progettuale, in coerenza con il numero dei piani da realizzare, nonché la documentazione relativa al possesso dei titoli professionali dichiarati, all'attestazione, ove richiesta, dell'iscrizione ad albi professionali, alla tipologia di contratto applicata e al relativo inquadramento contrattuale.

2. Nell'espletamento dell'incarico dovranno essere utilizzate le figure professionali indicate nell'offerta e per le quali, in sede di procedura selettiva, l'affidatario ha conseguito il punteggio per la qualità e l'esperienza professionale maturata dagli stessi operatori.

3. Eventuali sostituzioni (per dimissioni, licenziamento o qualunque altro giustificato motivo) potranno essere effettuate solo con personale di qualifica ed esperienza equivalente, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alla quale la relativa comunicazione dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell'impiego del nuovo operatore, con contestuale trasmissione di tutta la documentazione necessaria per valutarne l'effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.

Inoltre la sostituzione dovrà avvenire assicurando un adeguato trasferimento di tutte le informazioni relative alle condizioni dell'assistito e agli interventi a lui prestati tra il primo operatore e il suo sostituto.

Qualora, per motivi d'urgenza e al fine di garantire il puntuale espletamento dell'intervento, non sia possibile una comunicazione preventiva della sostituzione, l'organismo è comunque tenuto a darne notizia il giorno stesso, inviando la documentazione di cui al precedente comma nel caso in cui la sostituzione si protragga oltre due giorni anche non consecutivi. La Stazione Appaltante nel rilevare utilizzo di tale modalità straordinaria, reiterata nel corso del tempo, terrà conto di tale elemento in sede di valutazione finale sulla corretta esecuzione dei Piani Individuali di Intervento affidati, ai fini di quanto previsto all'art. 2 della presente intesa.

4. L'organismo si impegna a dare piena e integrale applicazione ai CCNL relativi al proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 135/2000, del relativo Regolamento di attuazione (Deliberazione Consiglio Comunale n. 259/2005), alle disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 191/2015 e a ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia.

5. L'organismo è garante nei confronti dell'Amministrazione del comportamento tenuto dal personale di cui sopra che dovrà essere improntato a principi non discriminatori e di rispetto della dignità umana, di massima diligenza e di correttezza deontologica, nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all'art. 10 della Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005.

### **C) Rispetto dei requisiti e obblighi organizzativi**

1. L'organismo garantisce il possesso e mantenimento dei requisiti - di cui alla citata Deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2005 e alla successiva Determinazione Dirigenziale del Dipartimento V, n. 3265 del 12 ottobre 2005 - e il rispetto dei tempi, modi e luoghi delle attività previsti nei Piani Individuali di Intervento e dichiarati in fase di presentazione dell'offerta.
2. L'organismo è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante una relazione illustrativa delle attività rese e ogni ulteriore informazione, sia in sede di verifica semestrale dei piani d'intervento, sia su richiesta della Stazione Appaltante.
3. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10 della Deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2005 l'organismo si impegna a:
  - a) informare i cittadini dei servizi forniti, in modo semplice ed adeguato a superare difficoltà linguistiche, fisiche e culturali

- b) fornire adeguato documento informativo di sintesi sul servizio espletato
- c) accogliere i reclami degli utenti concordando i correttivi del caso con la Stazione Appaltante
- d) non ostacolare la volontà dell'utente di rivolgersi ad altro soggetto fornitore.

#### **D) Oneri assicurativi**

1. È a carico dell'organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate. A tal fine, a conclusione dell'anno finanziario, o qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, deve essere esibita tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia contrattuale, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di regolarità contributiva.

2. L'organismo solleva fin da ora la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in caso di danni agli assistiti, a terzi e a beni materiali, dai quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo, causati per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari, ovvero per azioni, omissioni o imperizia degli operatori.

3. L'organismo si impegna a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata dell'intesa, nel caso gli interventi siano svolti nelle strutture dell'organismo, per un valore non inferiore a € \_\_\_\_\_.

4. Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici della Stazione Appaltante al momento della sottoscrizione del presente atto.

#### **E) Protezione dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l'aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.

Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:

- ✓ organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito;
- ✓ organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell'appalto.

L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

La Stazione Appaltante effettua verifiche e controlli periodici in ordine alla integrale osservanza da parte dell'Organismo gestore di tutte le disposizioni contenute nell'atto di designazione.

I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l'Organismo gestore dei servizi di cura domiciliare alla persona da obblighi e responsabilità inerenti a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 5**

### **Obblighi e prerogative dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione affida all'organismo l'esecuzione dei singoli piani di intervento a favore del singolo e/o del nucleo familiare, secondo le tipologie e il numero dei pacchetti indicati al precedente art. 4, lettera A), comma 1, e sulla base del diritto di scelta dei beneficiari degli interventi.

2. Al fine di garantire la massima stabilità quali-quantitativa ed economica dei servizi affidati con il presente atto e, tenuto conto del "volume massimo di prestazioni" espresso nel progetto-offerta, la Stazione Appaltante si impegna a reintegrare i Piani Individuali di Intervento eventualmente sospesi o interrotti per cause non imputabili al medesimo organismo gestore e ad agevolare il recupero degli interventi, nei limiti consentiti dalle contingenti disponibilità di bilancio, secondo le indicazioni fornite dal Settore Tecnico del Servizio sociale e nel rispetto del diritto di scelta dell'utente.

3. In ogni caso e fermo restando quanto segue, l'Amministrazione, con provvedimento motivato può non procedere al recupero degli interventi non eseguiti, con conseguente riduzione proporzionale dei compensi pattuiti.

4. Nel caso in cui il beneficiario non possa o non intenda effettuare la scelta dell'organismo la Stazione Appaltante affiderà i Piani Individuali di Intervento secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

a) individuare l'organismo – tra quelli risultati idonei - la cui offerta progettuale sia considerata più rispondente ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d'intervento elaborato per il cittadino;

b) ripristinare l'affidamento dei Piani Individuali di Intervento eventualmente cessati, a favore dello stesso organismo che ha subito la riduzione dei Piani Individuali di Intervento;

c) in caso di progetti-offerta parimenti rispondenti ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d'intervento elaborato per il cittadino, affidare i nuovi Piani Individuali di Intervento sulla base di un'equa applicazione della medesima proporzione tra il numero dei Piani Individuali di Intervento già affidati e il numero massimo dichiarato nell'offerta progettuale.

5. In caso di mancati interventi, comunque non imputabili a negligenze o carenze organizzative dell'organismo, la Stazione Appaltante dovrà individuare le forme di recupero più adeguate, a favore del medesimo beneficiario o di altri, in coerenza con quanto indicato al precedente art. 4, punto A), comma 6, d'intesa con l'organismo interessato.

6. Qualora l'intervento sia stato eseguito dall'operatore, anche solo parzialmente, per cause imputabili all'assistito e non motivate anticipatamente oppure non giustificabili, la Stazione Appaltante, previa verifica dei fatti accaduti con il beneficiario interessato, riconosce l'intervento come regolarmente effettuato.

7. La Stazione Appaltante non è tenuta al reintegro dei Piani Individuali di Intervento eventualmente cessati, nel caso in cui siano esaurite le risorse finanziarie destinate a tali interventi.

8. La Stazione Appaltante informa i beneficiari degli interventi, mediante idonei strumenti di comunicazione (Piani Individuali di Intervento, informativa sul servizio, ecc.) in ordine alle condizioni di erogazione dei servizi medesimi, a cui l'assistito deve attenersi, al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività previsti nei Piani Individuali di Intervento sottoscritto.

9. La Stazione Appaltante si impegna a garantire la più ampia valorizzazione delle capacità progettuali, di programmazione ed esecuzione degli interventi, espresse dall'organismo gestore, al fine di favorirne le proposte innovative, volte a ottimizzare le risorse, sia in fase di co-progettazione, che in sede di valutazione e adeguamento migliorativo dei piani individuali d'intervento. Inoltre, tiene conto dei risultati della valutazione della qualità dei servizi erogati e del raggiungimento degli obiettivi previsti nelle proposte contenute nell'offerta progettuale e nei piani d'intervento.

10. La Stazione Appaltante informa i cittadini in merito alle offerte progettuali risultate idonee per la realizzazione dei servizi domiciliari, mettendo a disposizione dei richiedenti le schede di sintesi nelle quali vengono illustrate le principali caratteristiche degli stessi e offrendo in visione le carte dei servizi predisposte dagli organismi.

11. Per quel che concerne il controllo sul rispetto delle normative contrattuali, assicurative e previdenziali (di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 135/2000 e del relativo Regolamento di attuazione Consiglio Comunale n. 259/2005 e della Deliberazione Giunta Capitolina n. 191/2015), la Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'organismo, in qualsiasi momento, la documentazione idonea a dimostrare il completo rispetto delle prescrizioni normative in materia di applicazione dei C.C.N.L. di categoria, nonché la rispondenza delle tipologie contrattuali e i relativi inquadramenti degli operatori impiegati nei servizi, con le attività e gli interventi effettivamente svolti.

Tali verifiche, sono effettuate anche in collaborazione con il Dipartimento Politiche delle Periferie, Sviluppo Locale, Formazione e Lavoro.

## **Art. 6** **Pagamenti**

1. La Stazione Appaltante riconosce all'organismo per ciascun pacchetto di servizi affidato all'organismo ai sensi dell'art. 4 - e, comunque, non oltre il numero massimo dei pacchetti affidabili secondo l'offerta progettuale - dopo verifica degli interventi effettivamente resi, il corrispettivo autorizzato.

2. La liquidazione delle somme dovute avviene con ratei mensili posticipati. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione di:

3. Il corrispettivo complessivamente erogabile all'Organismo non può eccedere la somma complessiva indicata al precedente comma 1.

Per il costo orario delle singole prestazioni si fa riferimento all'offerta economica presentata dall'organismo.

Per le spese di gestione e funzionamento si fa riferimento all'offerta economica presentata dall'organismo e dovranno essere descritte separate e analitiche in fattura.

Al pagamento del corrispettivo dovuto si provvederà con determinazione dirigenziale previa presentazione di fattura o nota di pagamento in formato elettronico (CODICE UNIVOCO MUNICIPIO **B3UBTM**) debitamente vistata in conformità con le norme vigenti.



Ogni pagamento è subordinato a:

- a) relazione mensile sull'andamento del servizio.
- b) Fogli firma in originale firmati dall'operatore e controfirmati dall'utente con la indicazione esatta dell'ora di inizio e fine della prestazione;
- c) dimostrazione dello stato di esecuzione dei Piani di Intervento individuali tramite la presentazione dei fogli firma in originale degli utenti;
- d) verifica, a cura del Servizio Sociale, della regolarità dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC).

Alla liquidazione delle prestazioni si provvederà entro 60 giorni dall'acquisizione, da parte del Municipio, del documento contabile in formato elettronico.

Ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014), dell'importo fatturato verrà liquidato all'Organismo il solo imponibile mentre l'IVA, se dovuta, verrà corrisposta all'Erario direttamente dall'Ente pubblico.

#### **Art. 7**

#### **Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/8/2010, n° 136, come integrata dal Decreto Legge 12/11/2010, n° 187, convertito con Legge 17/12/2010, n° 217, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il rappresentante Legale dell'Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Organismo comunica, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai compensi derivanti dalla presente intesa.

L'organismo comunica, inoltre, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto individuato e si impegna a comunicare al Municipio Roma IX EUR ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La presente intesa si intende risolta di diritto qualora l'organismo non ottemperi a detti obblighi sulla tracciabilità finanziaria e le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi conto corrente bancario o postale dedicato e comunicato ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 8**

#### **Vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art 13 del Regolamento per l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona, la Stazione Appaltante dispone i controlli sulle attività svolte dagli organismi gestori nell'esecuzione della presente intesa.

A tale fine, e ferme restando le attività effettuate da ciascuna Stazione Appaltante in merito alla verifica del servizio, l'Amministrazione si riserva di individuare e mettere in opera un sistema di rilevazione e analisi della qualità delle prestazioni rese e di applicare gli strumenti adottati in qualsiasi momento utile, anche in corso di validità della presente Intesa.

## **Art. 9 Protocollo di integrità**

A norma di quanto disciplinato dalla Legge 6 novembre 2012 n° 190, in particolare da quanto previsto dall'art. 1, C. 17 della stessa, gli Organismi accreditati sono tenuti all'accettazione e alla conseguente osservanza del "Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipanti" approvato con Deliberazione Giunta Capitolina n° 40 del 27 febbraio 2015.

## **Art. 10 Sanzioni**

1. Nel caso vengano rilevate inadempienze o negligenze nell'erogazione del servizio, la Stazione Appaltante – ai sensi dell'art. 13 sopra richiamato - invierà un richiamo scritto all'organismo affidatario, che dovrà formulare le opportune controdeduzioni e provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, al ripristino della regolarità e correttezza nei rapporti prestazionali, anche con eventuali forme di ristoro nei confronti dell'assistito.

2. Nei casi in cui risultino reiterati comportamenti omissivi da parte degli organismi gestori, la Stazione Appaltante dispone l'applicazione di penali calcolate in percentuale variabile dal 5% al 10% del corrispettivo dovuto sul fatturato complessivo del mese cui l'inadempienza si riferisce.

3. Il ripetersi, per oltre tre volte in un anno, di gravi inadempienze quali:

- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza

comporta, oltre all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, la risoluzione di diritto dell'atto di intesa. Inoltre, in tali casi, la Stazione Appaltante deve darne comunicazione, dettagliata nei fatti e motivata nelle decisioni assunte, alla Commissione Tecnica Permanente, di cui all'art. 6 della Deliberazione n. 90/2005 che provvederà alle opportune valutazioni e possibili ulteriori sanzioni.

4. Costituisce causa di risoluzione di diritto dell'atto di intesa ed estromissione dalle procedure di affidamento, il mancato rispetto del "Protocollo di Integrità" disciplinato dalle norme richiamate al precedente art. 9.

## **Art. 11 Pretese di terzi**

L'Organismo garantisce, in ogni tempo, Roma – Municipio IX Eur da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall'Organismo per lo svolgimento del servizio oggetto della presente intesa.

**Art. 12**  
**Norme finali**

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica. La data di stipula del presente accordo è quella della marcatura temporale applicata dal soggetto firmatario che ha sottoscritto digitalmente per ultimo.

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico dell'esecutore. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'intesa è competente esclusivamente il Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente intesa si applicano le norme di cui artt. 1321 e seguenti del Codice Civile, nonché le altre norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Organismo  
Il Legale Rappresentante

Per il Municipio Roma IX EUR  
Il Direttore della Direzione  
Socio Educativa